

Proposta N° 45 Prot. Data 08/02/2016		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
---	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Copia deliberazione del Commissario Straordinario

(Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 528/GAB del 19/06/2015)

N° 40 del Reg. Data 09/02/2016	OGGETTO :	PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	NOTE Immediata esecuzione x SI NO	

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di febbraio alle ore 13,40 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del Comune

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente proposta di delibera avente ad oggetto: "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE"

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

- dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
 - lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Esaminato l'allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione "propositiva" di cui all'art. 48 co. 2 del TUEL, di invitare il Commissario Straordinario a sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;

Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL); tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;
3. di sottoporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile la presente proposta di deliberazione per l'ordine del giorno della riunione;
4. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL), nonché del collegio dei revisori.
5. trasmettere la presente alla Sezione di controllo della Corte dei Conti;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it;
6. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alcamo in adempimento agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

Il Responsabile del procedimento

Dott. Cristofaro Ricupari



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: " **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**"

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
- Visti i pareri resi ai sensi di legge;
- Visti eventuali leggi di settore ;
- Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**"

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere ;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



CITTÀ DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETÀ' PARTECIPATE**

(art. 1 commi 611 e seguenti della L. 190/2014)

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015. Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo

si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del Sindaco/Commissario Straordinario.

Tuttavia si ritiene di adottare la seguente procedura: redazione del piano di razionalizzazione e sua pubblicazione nella sezione Trasparenza, da parte del Commissario Straordinario; comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile; adozione di eventuali provvedimenti attuativi del piano (dismissioni, recesso ecc...) dell'organo competente che risulta essere il Consiglio comunale, ai sensi del richiamato art. 42 TUEL lettera e), nonché della vigente legislazione regionale in tema di EE.LL.

3. Attuazione

Il piano operativo sarà attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", *le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumendo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal

medesimo ente o dai suoi enti strumentali. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società". E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. Le partecipazioni dell'ente

L'Ente partecipa al capitale delle seguenti società:

GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE – SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.
--

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Funzione svolta: Sviluppo azione locale in agricoltura

Quota % partecipazione dell'Ente: 21%

Durata dell'impegno: 31/12/2050

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società. Infatti, la permanenza si giustifica con la piena operatività del PSR 2014-2012 (programma sviluppo rurale).

Si da atto che non ricorrono le fattispecie di cui al comma 611 della Legge n. 190/2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" lettere dalla a) alla d):

- a) Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregare società di servizi pubblici di rilevanza economica;
- e) Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

ATO TERRA DEI FENICI s.pa. IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: Società per azioni

Funzione svolta: Servizio integrato gestione rifiuti

Quota % partecipazione dell'Ente: 5%

La partecipazione nella Società volge al termine in quanto con l'entrata in vigore della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. l'attività gestoria connessa con la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nei territori interessati in capo alla società è cessata a far data dal 01/10/2013.

Da quella data la società ha risolto tutti i contratti di conferimento in essere trasferendoli ai singoli Comuni soci.

ALCAMO ENERGIE (IN LIQUIDAZIONE) – S.P.A.

Forma giuridica: Società per azioni

Funzione svolta: Erogazione servizi energia ad uso interno

Quota % partecipazione dell'Ente: 20%

L'assemblea straordinaria ha già deliberato lo scioglimento e la liquidazione della Società per sopravvenuta accertata impossibilità di conseguire l'oggetto sociale a causa delle emerse ragioni di fatto ostative alla realizzazione del progetto.

Il liquidatore sta provvedendo alla redazione del bilancio di liquidazione.

SRR TRAPANI PROVINCIA NORD – S.P.A.

Forma giuridica: Società per azioni

Funzione svolta: Servizio integrato gestione rifiuti

Quota % partecipazione dell'Ente: 15%

La SRR è la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nei territori della parte nord della Provincia di Trapani e costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale n. 17. La Società è stata costituita in data 25/10/2012, in adempimento alla L. R. Sicilia n. 9/2010 e s.m.i. che ha soppresso le AA.TT.OO. rifiuti, al fine di organizzare, affidare e disciplinare la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza. Alla Società compete anche la programmazione del fabbisogno di impianti sul territorio. Dal 18/03/2014 alla Società competono anche le attività di coordinamento e monitoraggio del Contratto di Appalto a suo tempo affidato dalla ex ATO TP1 all'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo Aimeri Ambiente srl e che oggi vede direttamente coinvolti i Comuni che dal 1 ottobre 2013 sono ritornati ad essere protagonisti della gestione dei rifiuti urbani, dal controllo dei servizi erogati al pagamento del corrispettivo contrattuale. E' intenzione dell'amministrazione **mantenere** la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società,

Si da atto che non ricorrono le fattispecie di cui al comma 611 della Legge n. 190/2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" lettere dalla a) alla d):

- a) Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregare società di servizi pubblici di rilevanza economica;
- e) Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

SVILUPPO DEL GOLFO SOCIETA' CONSORTILE - A.R.L.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Funzione svolta: Sviluppo azione locale

Quota % partecipazione dell'Ente: 31,30% per un valore nominale di € 13.905,00, a fronte di un capitale sociale di € 44.415,00.

E' intenzione dell'amministrazione **non mantenere** la partecipazione, seppur maggioritaria, nella Società, nella considerazione che il risultato di esercizio 2013 si è concluso con una perdita di € 6.862,00 e quella del 2014 di € 18.709,00.

Orbene, la società già costituita allo scopo di promuovere e gestire iniziative a sostegno dello sviluppo locale sostenibile, ha come scopo prioritario la funzione di soggetto Responsabile del Patto territoriale dell'area del Golfo di Castellammare ai sensi della legge 662/1996 e della Delibera CIPE 21.03.1997 e s.m.i. per il coordinamento e l'attuazione degli interventi in esso previsti.

Approvato con decreto direttoriale del 23 dicembre 2013 l'ordine cronologico dell'elenco delle richieste di rimodulazione delle risorse finanziarie derivanti da eventuali rinunce, revoche o economie conseguite in sede di attuazione dei Patti Territoriali.

Le richieste di rimodulazione – secondo il cit. D.D. - saranno eventualmente autorizzate secondo l'ordine cronologico e in base all'esito delle verifiche della sussistenza dei requisiti previsti nonché dell'effettive disponibilità finanziarie, attualmente in corso di accertamento.

Orbene il Patto territoriale de quo risulta al 71° posto, ragion per cui non si ritiene che possa conseguirsi alcuna utilità ulteriore dal permanere nella compagine societaria, anche alla luce del rapporto costi/benefici che non sono affatto brillanti in termini di efficienza.

Invero, negli ultimi 6 esercizi sono stati erogati i sottoindicati trasferimenti:

Esercizio	Importo € trasferimenti
2010	31.798,50
2011	29.123,25
2012	29.123,25
2013	29.123,25
2014	24.693,21
2015	22.104,97
TOTALE	165.966,43

Si da atto, pertanto, che ricorrono le fattispecie di cui al comma 611 della Legge n. 190/2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" (lettere dalla a) alla d):


- a) Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregare società di servizi pubblici di rilevanza economica;
- e) Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Conseguentemente, si propone al Consiglio Comunale di recedere dalla società, conseguendo la liquidazione delle quote effettivamente versate a norma dell'art. 16 dello statuto societario, mantenendosi le partecipazioni nelle altre società, salvo la procedura di liquidazione in corso per le società interessate ad essa.

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, diretta al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno e diviene automaticamente operativo entro il 1° Gennaio dell'anno successivo.

Alcamo,

Il Responsabile del procedimento
Dott. Cristofaro Ricupati



Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Parere ex art. 1, comma 1 lett. i), della L.R. n. 48/1991 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata altresì la regolarità dell'istruttoria dal responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Alcamo, 8/2/2016

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Cristofaro Rieupatt



Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari,

Vista la L.R. dell'11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Alcamo, 8/2/2016

Il Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari
Dr. Sebastiano Luppino



Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 11/02/2016 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/02/2016

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati